

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO
SEZIONI UNITE

COMUNICATO UFFICIALE N. 093 /CFA
(2015/2016)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 059/CFA– RIUNIONE DEL 10 DICEMBRE 2015

I COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico, Dott. Umberto Maiello, Avv. Carlo Porceddu, Prof. Mauro Sferrazza - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario

1. RICORSO DEL BENEVENTO CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., PER IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE DAL SIG. ORESTE VIGORITO SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO I), LETTERA D), PUNTO 8) DEL C.U. N. 239/A DEL 27 APRILE 2015 AI FINI DEL RILASCIO DELLA LICENZA NAZIONALE PER L'AMMISSIONE AL CAMPIONATO PROFESSIONISTICO DI LEGA PRO 2015/2016 - nota n. 2619/31 pf15-16 SP/MS/blp del 19.9.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 31/TFN del 3.11.2015)

2. RICORSO DEL SIG. VIGORITO ORESTE AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO I), LETTERA D), PUNTO 8) DEL C.U. N. 239/A DEL 27 APRILE 2015 AI FINI DEL RILASCIO DELLA LICENZA NAZIONALE PER L'AMMISSIONE AL CAMPIONATO PROFESSIONISTICO DI LEGA PRO 2015/2016 DELLA SOCIETÀ BENEVENTO CALCIO - nota n. 2619/31 pf15-16 SP/MS/blp del 19.9.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 31/TFN del 3.11.2015)

Il Tribunale Federale Nazionale, con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 31/TFN e notificata il 4.11.2015, si è pronunciato sul deferimento elevato in data 8.9.2015 dal Procuratore Federale nei confronti del sig. Oreste Vigorito, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore della Società Benevento Calcio Spa (di seguito anche Benevento), e della stessa società del Benevento per la violazione, quanto al primo, all'art. 10, comma 3, C.G.S., in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 8) del Com. Uff. 239/A del 27.4.2015 in tema di rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al Campionato Professionistico di Lega Pro 2015/2016 e, quanto alla predetta società, dell'art. 4, comma 1, C.G.S..

Segnatamente, l'imputazione contestata all'Avv. Vigorito, nella qualità suddetta, aveva ad oggetto il suddetto addebito *“..per non avere depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30.6. 2015, la fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di € 400.000,00”*.

Nel costrutto accusatorio dagli addebiti mossi al suddetto dirigente conseguiva, in ragione del rapporto di immedesimazione organica con la società di appartenenza, la responsabilità diretta del Benevento, cui veniva contestata, come sopra anticipato, la violazione di cui all'art. 4 comma 1 C.G.S..

All'esito del dibattimento, il giudice di prime cure ha applicato le seguenti sanzioni: a) al Sig. Oreste Vigorito, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società Benevento Calcio S.p.A., la inibizione di mesi 2 (due);

b) alla Società Benevento Calcio Spa la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva in corso.

Avverso la suindicata decisione i soggetti deferiti hanno interposto reclamo, deducendo l'erroneità e l'ingiustizia del provvedimento di prime cure e all'uopo evidenziando, in punto di fatto, che, nel corso del procedimento per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2015/2016, la società del Benevento aveva tentato di depositare assegni circolari di importo pari a € 400.000,00, che però non sarebbero stati ricevuti dai funzionari della LEGA. Di conseguenza, tanto la COVISOC, prima, che il Consiglio Federale, poi, non avrebbero potuto valutare l'equipollenza delle garanzie prestate rispetto a quelle fideiussorie. Siffatta condotta (id est deposito degli assegni in luogo della fideiussione), a detta dei ricorrenti, si era imposta come necessitata in considerazione del fatto che la società sannita, nel mese di giugno 2015, era stata interessata da una profonda e radicale modifica dell'assetto societario sia a livello di compagine sociale che gestionale. Ed, invero, una volta ratificate (in data 2.7.2015) dall'assemblea dei soci le suddette modifiche, appena cinque giorni dopo (il 7.7.2015), la società avrebbe conseguito la fideiussione.

Muovendo dalla suddetta premessa di fatto i ricorrenti aggiungono che:

1) L'addebito disciplinare avrebbe rilievo solo da un punto di vista formale dal momento che la mancata presentazione della garanzia sarebbe diretta conseguenza dell'arbitrario comportamento dei funzionari di lega che avrebbero impedito alla società ricorrente di depositare gli assegni per € 400.000,00. A cagione di ciò i ricorrenti sarebbero stati ingiustamente giudicati per omessa presentazione della garanzia e non per avere prodotto una garanzia diversa da quella richiesta. D'altro canto il comunicato ufficiale che disciplina l'iscrizione al campionato contiene un sistema conchiuso di regole che involgono perfino i rimedi esperibili (dinanzi al Consiglio Federale, prima, ed al Collegio di Garanzia dello Sport, poi) avverso le decisioni degli organi competenti (Covisoc e Commissione criteri infrastrutturali e sportivi), sistema che sarebbe rimasto frustrato dal comportamento sopra descritto. Tale aspetto, nonostante le deduzioni difensive rassegnate in primo grado, non sarebbe stato colto dal Tribunale Federale; di qui la censura di difetto di motivazione;

2) In altre circostanze l'organo di governo della FIGC avrebbe consentito l'iscrizione al campionato mediante il deposito di assegni circolari, con conseguente disparità di trattamento;

3) Non potrebbe dubitarsi dell'inequivocabile volontà della società ricorrente di prestare garanzia, tanto più che gli assegni circolari costituiscono uno strumento ordinario di pagamento. Ed, infatti, risulterebbe avviato un procedimento da parte dell'Antitrust per indurre la F.I.G.C. ad estendere il ventaglio delle garanzie presentabili, procedimento i cui effetti sono attualmente *sub iudice* a seguito della pendenza di un ricorso al TAR .

I medesimi motivi di gravame sono stati ribaditi dai reclamanti nel corso dell'udienza. Da parte sua la Procura Federale ha, invece, insistito per la reiezione del ricorso.

La Corte Federale di Appello, nella composizione a Sezioni Unite, a seguito dell'udienza del 10.12.2015 e della successiva camera di consiglio, ha reso la seguente decisione.

Motivi della decisione

La Corte, letto l'atto di gravame, sentite le parti presenti ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene che il ricorso sia infondato e che, pertanto, vada respinto con addebito della tassa reclamo.

L'ambito cognitivo del presente procedimento verte sul concreto rilievo disciplinare da assegnare alla condotta già sanzionata in prime cure e consistente nell'omesso deposito presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30.6.2015, della fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di € 400.000,00

Deve, al riguardo, rilevarsi che i fatti in addebito non sono, nella loro materialità, in contestazione venendo qui in rilievo esclusivamente la mancata valorizzazione del contesto, che i ricorrenti assumono di stretta necessità, in cui sarebbe maturata l'omissione in addebito e, di riflesso,

la pretesa portata esimente del tentativo, invano svolto presso gli uffici della Lega, di depositare assegni circolari di importo equipollente a quello della prescritta fideiussione.

Tanto premesso, e così perimetrata la *res iudicanda*, deve subito affermarsi che l'ordinamento federale, espressione della cd. libertà associativa, ben può dotarsi di regole proprie, funzionali al perseguimento degli scopi statutari, anche di portata più restrittiva di quelle rinvenienti dall'ordinamento statale e che, ciò nondimeno, in ragione della cd. *affectio societatis*, restano pienamente esigibili nei confronti degli associati e possono essere presidiate da autonome sanzioni, nella specie quelle qui in rilievo.

Ed è, pertanto, nel solco delle coordinate normative evincibili dalla speciale disciplina di settore che dovrà svilupparsi il presente giudizio di verifica sulla predicabilità della pretesa di reclamo azionata dinanzi a questa Corte.

Orbene, muovendo dalla suddetta premessa mette conto evidenziare che, a mente del titolo I), paragrafo I), lettera D), del Com. Uff. n. 239/A del 27.4.2015 in tema di rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2015/2016, *Le società devono, entro il termine del 30.6.2015, osservare i seguenti adempimenti....8) depositare presso la Lega Italiana Calcio Professionistico l'originale della garanzia a favore della medesima Lega, da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di euro 400.000,00, rilasciata da Banche che figurino nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia. Il modello tipo della garanzia è reso noto dalla stessa Lega con separata comunicazione*".

Da notare che il medesimo testo normativo prevede che *"L'inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 2), 3), 4), 5), 6),7), 8), 9), 10) e 11), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2015/2016"*.

Il chiaro contenuto precettivo delle disposizioni *de quibus* – la cui validità e piena operatività non sono qui in discussione - consente di perimetrare compiutamente gli obblighi prescritti a carico delle singole società.

Invero, una piana lettura dei richiamati precetti rende di tutta evidenza, atteso lo stesso valore semantico delle proposizioni all'uopo utilizzate dal legislatore federale, la sussistenza di un obbligo a carico delle società di depositare, a corredo della domanda di iscrizione ed entro un termine perentorio invalicabile, un tipo ben individuato di garanzia con espressa esclusione di forme equipollenti.

La cogenza delle richiamate disposizioni – qui non sindacabile – imponeva, dunque, in modo univoco il tipo di comportamento esigibile (id est fideiussione bancaria a prima richiesta), l'importo della garanzia da prestare (€ 400.000,00), il termine di scadenza per il suo utile perfezionamento (30.6.2015), le sanzioni applicabili nell'ipotesi di inadempimento.

Resta, dunque, espressamente esclusa in radice nello stesso specifico impianto normativo di riferimento la facoltà alternativa rivendicata dai ricorrenti di dare ingresso a prestazioni di valore asseritamente equipollente (deposito di assegni circolari di importo pari a € 400.000,00) sull'implicito presupposto di una sostanziale fungibilità delle condotte.

In definitiva, la stessa disciplina in commento - espressione di una precisa scelta del legislatore federale – preclude, in apice, qualsivoglia modalità alternativa di adempimento relegando, dunque, le eventuali prestazioni alternative nel campo del giuridicamente irrilevante ed escludendo, per tale via, che le società potessero indifferentemente liberarsi in altro modo dal vincolo imposto con il comunicato ufficiale.

Tanto almeno ai fini disciplinari restando la conseguente omissione espressamente sanzionata come illecito disciplinare.

Da ciò discende, dunque, la manifesta inconferenza delle deduzioni difensive attoree che, muovendo invece dall'astratta praticabilità di soluzioni alternative, giungono all'erronea conclusione della insussistenza della contestata omissione che risulterebbe neutralizzata, nella sua valenza offensiva, dalla sostanziale equipollenza della diversa prestazione posta in essere (versamento degli assegni circolari).

Di contro rileva la Corte che tanto la contestazione quanto le sanzioni applicate sono coerenti con la normativa di riferimento che, come già visto, ha selezionato, nel ventaglio delle opzioni

alternative astrattamente praticabili, un'unica prestazione (id est fideiussione a prima richiesta) come condotta lecita da porre in essere entro i prescritti termini di scadenza.

E ciò evidentemente per esigenze organizzative onde agevolare in un'ottica di semplificazione i compiti che gravano sulle proprie strutture di supporto.

Ed è proprio in ragione di ciò che occorre tenere separati – così come d'altro canto ha fatto il legislatore federale – il piano dell'illecito disciplinare da quello afferente all'accertamento dei requisiti per l'ammissione ai campionati organizzati dalle leghe professionistiche.

Rispetto a tale ultimo tema il legislatore federale ha previsto un sistema conchiuso di regole per l'iscrizione al campionato delineando finanche competenze giurisdizionali speciali.

Di contro, oggetto del presente giudizio non è la valutazione di merito sulla sussistenza delle condizioni, anche di solvibilità finanziaria, necessarie per una regolare iscrizione al campionato, bensì la diversa fattispecie di un illecito amministrativo omissivo rispetto al quale la disamina degli adempimenti posti in essere alla scadenza prevista rileva solo come mero antecedente, suscettivo da questa Corte di autonomo accertamento, ancorchè in via incidentale.

E le risultanze procedurali concludono, per tutte le ragioni suddette, la sussistenza dell'illecito omissivo qui in rilievo, come ha giustamente rilevato il giudice di prime cure che, contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, ha correttamente valutato ogni circostanza, ivi inclusa quella del tentativo dei ricorrenti di assolvere agli obblighi federali mediante il deposito di assegni circolari, assegnandogli il giusto valore giuridico (id est come circostanza attenuante).

Né rispetto alla accertata condotta omissiva è possibile, sotto diverso profilo, assegnare rilievo scriminante alle dedotte difficoltà tecniche consistenti nel fatto che la società sannita, nel mese di giugno 2015, era stata interessata da una profonda e radicale modifica dell'assetto societario sia a livello di compagine sociale che gestionale.

Ed, invero, l'esimente della cd. forza maggiore, impropriamente evocata dai ricorrenti, implica la sopravvenienza di un fatto assolutamente improvviso, imprevedibile e non evitabile dal soggetto, il quale, pur facendo uso di ogni diligenza, risulti essere stato impedito di adeguare la propria azione alla situazione creatasi, rendendo fatale la verifica dell'evento al quale l'agente viene a dare quindi un contributo causale in assenza di colpa.

In ragione di ciò, ed in disparte ogni considerazione sulla dubbia ascrivibilità dei descritti eventi, in sé e con la pretesa automaticità, alla fattispecie eccezionale cd. della forza maggiore, appare comunque del tutto fuori sesto l'affermata estraneità del censurato inadempimento rispetto alla sfera di signoria della detta società, che, invece, contrariamente a quanto dedotto, avrebbe dovuto governare in modo più diligente i propri programmi di modifica, evitando di calendarizzarli a ridosso delle scadenze previste dal comunicato ufficiale.

Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va respinto.

Per questi motivi la C.F.A., riuniti i ricorsi come sopra proposti dalla società Benevento Calcio S.p.A. di Benevento e dal sig. Vigorito Oreste, li respinge.

Dispone addebitarsi le tasse reclamo.

3. RICORSO DEL S.S. ISCHIA ISOLAVERDE S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016;**
- **AMMENDA DI € 500,00,**

INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, EX ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S., PER LE CONDOTTE ASCRITTE AI SIGG.RI VITTORIO DI BELLO (AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ), LUCIO PELLONE (PROCURATORE SPECIALE DELLA SOCIETÀ), ROMUALDO ROGER DI DONNA (PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA SOCIETÀ) SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - note n. 2599/35pf15-16/SP/MS/gb del 17.9.2015; n. 3145/128 pf15-16 SP/gb del 5.10.2015; n. 3144/127 pf15-16 SP/gb del 5.10.2015; n. 3146/129 pf15-16 SP/gb del 5.10.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 31/TFN del 3.11.2015)

4. RICORSO DEL SIG. DI BELLO VITTORIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 9 INFLITTA AL RECLAMANTE, AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ ISCHIA ISOLAVERDE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 10 COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE A:

- TITOLO I, PARAGRAFO I, LETTERA D), PUNTO 8) DEL C.U. N. 239/A DEL 27.4.2015;
- TITOLO I, PARAGRAFO VI, LETTERA A), PUNTO 3) DEL C.U. N. 239/A DEL 27.4.2015;
- TITOLO I, PARAGRAFO VI, LETTERA A), PUNTO 4) DEL C.U. N. 239/A DEL 27.4.2015;
- TITOLO I, PARAGRAFO VI, LETTERA A), PUNTO 1) DEL C.U. N. 239/A DEL 27.04.2015, AI FINI DEL RILASCIO DELLA LICENZA NAZIONALE PER L'AMMISSIONE AL CAMPIONATO PROFESSIONISTICO DI LEGA PRO STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 - note n. 2599/35pf15-16/SP/MS/gb del 17.9.2015; n. 3145/128 pf15-16 SP/gb del 5.10.2015; n. 3144/127 pf15-16 SP/gb del 5.10.2015; n. 3146/129 pf15-16 SP/gb del 5.10.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 31/TFN del 3.11.2015)

5. RICORSO DEL SIG. DI DONNA ROMUALDO ROGER AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE, PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA SOCIETÀ ISCHIA ISOLAVERDE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1 BIS COMMA 1 ED ALL'ART. 8 COMMA 1 C.G.S. - nota n. 3146/129 pf15-16 SP/gb del 5.10.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 31/TFN del 3.11.2015)

6. RICORSO DEL SIG. PELLONE LUCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE, PROCURATORE SPECIALE DELLA SOCIETÀ ISCHIA ISOLAVERDE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1 BIS COMMA 1 ED ALL'ART. 8 COMMA 1 C.G.S. - nota n. 3146/129 pf15-16 SP/gb del 5.10.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 31/TFN del 3.11.2015)

Con nota in data 10.8. 2015 la Co.Vi.So.C. ha segnalato alla Procura Federale l'inosservanza, da parte della società S.S. Ischia Isolaverde S.r.l., del deposito della fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di € 400.000,00 nel termine del 30.6.2015 stabilito dal Titolo I del Com. Uff. n. 239/A del 27.4.2015. Precisato che l'inadempimento di cui trattasi è stato certificato dalla Lega Pro con nota del 1.7.2015, la Co.Vi.So.C. evidenziava come a seguito del diniego della Licenza Nazionale 2015/2016 in data 10.7.2015, la società Ischia Isolaverde ha proposto, in data 14.7.2015, ricorso, depositando n. 4 fideiussioni bancarie a prima richiesta dell'importo complessivo di € 400.000,00.

A seguito della predetta segnalazione, con atto del 17 settembre 2015, il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale aggiunto hanno deferito innanzi al Tribunale Federale Nazionale -Sez. Disciplinare- il sig. Vittorio Di Bello, amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore* della SS Ischia Isolaverde S.r.l., per rispondere della violazione disciplinare *ex art. 10, comma 3, C.G.S.*, in relazione al Titolo I, paragrafo I, lettera D), punto 8) del Com. Uff. n. 239/A del 27.04.2015 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Italiana Calcio Professionistico -Lega Pro- Stagione Sportiva 2015/2016, per non aver, appunto, depositato presso la predetta Istituzione sportiva, entro il termine perentoriamente prescritto del 30 giugno 2015, la fideiussione bancaria a prima richiesta di importo pari a € 400.000,00.

Contestualmente, è stata deferita, in via diretta, *ex art. 4, comma 1, C.G.S.*, anche la S.S. Ischia Isolaverde S.r.l.

Con successiva nota in data 18.9.2015 la Co.Vi.So.C. ha segnalato alla Procura Federale che società S.S. Ischia Isolaverde S.r.l. non ha provveduto, entro il termine del 1.8.2015, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di maggio e giugno 2015, così come previsto dal Titolo I, par. VI), lettera A), punto 3), del Com. Uff. n. 239/A del 27.4.2015.

Con provvedimento in data 5.10. 2015, il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale

aggiunto hanno, quindi, deferito al Tribunale Federale Nazionale -Sez. Disciplinare- il sig. Vittorio Di Bello, amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore* della S.S. Ischia Isolaverde S.r.l., per rispondere della violazione disciplinare ex art. 10, comma 3, C.G.S., in relazione al Titolo I, paragrafo VI), lettera A), punto 3) del Com. Uff. n. 239/A del 27.4.2015, ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al Campionato Professionistico di Lega Italiana Calcio Professionistico - Lega Pro- Stagione Sportiva 2015/2016, per non aver, appunto, depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine perentoriamente prescritto del 01 agosto 2015, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con riferimento alle mensilità di maggio e giugno 2015.

Contestualmente, è stata deferita, in via diretta, ex art. 4, comma 1, C.G.S., anche la S.S. Ischia Isolaverde S.r.l..

Con ulteriore nota, sempre in data 18.9.2015, la Co.Vi.So.C. ha segnalato alla Procura Federale che società S.S. Ischia Isolaverde S.r.l. non ha provveduto, entro il termine del 1.8.2015, al versamento delle ritenute Irpef relative a compensi, ivi compresi gli incentivi all'esodo, dovuti ai tesserati per le mensilità di maggio e giugno 2015, così come previsto dal Titolo I, par. VI), lettera A), punto 4), del Com. Uff. n. 239/A del 27.4.2015.

Di conseguenza, con ulteriore provvedimento, sempre del 5.10.2015, il Procuratore Federale ed il Procuratore federale aggiunto hanno deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare- il sig. Vittorio Di Bello, amministratore unico e legale rappresentante

pro tempore della S.S. Ischia Isolaverde s.r.l., per rispondere della violazione disciplinare ex art. 10, comma 3, CGS, in relazione al Titolo I, paragrafo VI), lettera A), punto 4) del CU n. 239/A del 27 aprile 2015, ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Italiana Calcio Professionistico -Lega Pro- s.s. 2015/2016, per non aver, appunto, depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine perentoriamente prescritto del 1 agosto 2015, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative a compensi, ivi compresi gli incentivi all'esodo, dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con riferimento alle mensilità di maggio e giugno 2015.

Contestualmente, è stata deferita, in via diretta, ex art. 4, comma 1, CGS, anche la SS Ischia Isolaverde s.r.l.

Con altra nota, anch'essa in data 18 settembre 2015, la Co.Vi.So.C. ha segnalato alla Procura federale che la società S.S. Ischia Isolaverde s.r.l. ha provveduto in data 3 agosto 2015, quindi, oltre il termine prescritto dell'1 agosto 2015 previsto dal Titolo I, par. VI), lettera A), punto 1), del C.U. n. 239/A del 27 aprile 2015, al pagamento a diversi tesserati degli emolumenti relativi alle mensilità di maggio e giugno 2015. Evidenziava, a tal proposito, la Co.Vi.So.C. che dallo stesso estratto conto bancario del conto corrente dedicato era possibile evincere come i fondi necessari per il completamento del pagamento di tutti gli emolumenti dovuti ai tesserati siano stati accreditati il 3 agosto 2015 e i bonifici mancanti in pari data processati. Inoltre, la Co.Vi.So.C. precisava che la società di cui trattasi, ha depositato una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale, con la quale si attestava l'avvenuto pagamento, alla data del 1 agosto 2015, dei suddetti emolumenti.

Con ultimo provvedimento, anche in questo caso in data 5 ottobre 2015, il Procuratore federale ed il Procuratore Federale aggiunto hanno, quindi, deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare - il sig. Vittorio Di Bello, amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore* della SS Ischia Isolaverde s.r.l. per rispondere della violazione disciplinare ex art. 10, comma 3, C.G.S., in relazione al Titolo I, paragrafo VI), lettera A), punto 1), del Com. Uff. n. 239/A del 27.4.2015, ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Italiana Calcio Professionistico - Lega Pro – Stagione Sportiva 2015/2016, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine perentoriamente prescritto del 1 agosto 2015, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con riferimento alle mensilità di maggio e giugno 2015.

Con lo stesso predetto provvedimento sono stati, inoltre, deferiti, ex art 1 *bis*, comma 1, C.G.S. e art. 8, comma 1, C.G.S., il sig. Lucio Pellone, procuratore speciale della S.S. Ischia Isolaverde s.r.l., nonché il sig. Romualdo Roger Di Donna, presidente del collegio sindacale della medesima Società,

per avere prodotto alla Co.Vi.So.C., in data 3.8.2015, una dichiarazione (recante data 1 agosto 2015) non veridica relativamente al regolare perfezionamento del pagamento oggetto di contestazione.

In ordine alla condotte antiregolamentari rispettivamente ascritte al proprio amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore*, sig. Di Bello, nonché al sig. Pellone e al sig. Di Donna, è stata, poi, anche deferita, in via diretta, *ex art. 4, comma 1, CG.S.*, e in via oggettiva, *ex art. 4, comma 2, C.G.S.*, la S.S. Ischia Isolaverde S.r.l.

Così instaurati i procedimenti innanzi al T.F.N., nei termini di rito i deferiti hanno fatto pervenire proprie memorie difensive.

Alla riunione del 29 ottobre 2015 il T.F.N. ha disposto la riunione dei suddetti procedimenti disciplinari, per ragioni di connessione soggettiva e oggettiva. Il rappresentante della Procura federale, dott. Giuseppe Chiné, ha insistito per l'affermazione di responsabilità, formulando le seguenti richieste sanzionatorie:

- mesi 9 (nove) di inibizione a carico del sig. Vittorio Di Bello;
- mesi due (2) di inibizione a carico del sig. Lucio Pellone;
- mesi due (2) di inibizione a carico del sig. Romualdo Roger Di Donna;
- penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, nonché € 7.500,00 (€ settemilacinquecento/00) di ammenda, ai fini delle contestate recidive, a carico della S.S. Ischia Isolaverde S.r.l.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare -, e in accoglimento del deferimento, ha, quindi, inflitto le seguenti sanzioni:

- a carico del sig. Vittorio Di Bello, la sanzione dell'inibizione per mesi nove;
- a carico del sig. Lucio Pellone, la sanzione dell'inibizione per mesi due;
- a carico del sig. Romualdo Roger Di Donna, la sanzione dell'inibizione per mesi due;
- a carico della S.S. Ischia Isolaverde S.r.l., la sanzione della penalizzazione di punti quattro (4) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2015/2016, nonché quella dell'ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00).

Osserva, il T.F.N., quanto all'asserita erronea duplicazione operata dalla Procura Federale tra l'atto di deferimento contraddistinto dal n. prot. 3144/127pf 15-16 e quello contraddistinto dal n. prot. 3145/128pf 15-16, come si tratti «di adempimenti relativi a compensi di diversa natura» e come, quindi, ne risulti esclusa ogni ipotesi di duplicazione.

Quanto alle violazioni disciplinari oggetto di contestazione osserva, il T.F.N., «come le circostanze poste a fondamento dell'odierno procedimento disciplinare si rivelino del tutto pacifiche, avendole la Co.Vi.So.C. puntualmente accertate. Peraltro, al riguardo, le memorie difensive dei deferiti non colgono affatto nel segno e pertanto a nulla rilevano ai fini esimenti. In primo luogo, quanto alla violazione disciplinare relativa al mancato tempestivo deposito della garanzia fideiussoria di importo pari a € 400.000,00, non può che rivelarsi del tutto ininfluenza la circostanza per cui il regolare perfezionamento del predetto adempimento sarebbe stato impedito dall'insorgenza di un generico e non meglio individuato e/o individuabile disagio tecnico-contabile.

Con riferimento, invece, alle residuali violazioni disciplinari relative alla mancata tempestiva effettuazione dei pagamenti richiesti, parimenti irrilevante è la circostanza per la quale la scadenza del termine ultimo di adempimento con un giorno non lavorativo (sabato) avrebbe impedito il regolare assolvimento dell'incombente. Al riguardo, la disciplina domestica di settore nulla espressamente ha previsto in relazione alla possibilità di posticipare i più volte richiamati pagamenti, la cui scadenza ricada in un giorno non lavorativo (sabato), al primo giorno lavorativo utile successivo (lunedì). Pertanto, è ragionevole ritenere che la coincidenza di un termine ultimo di adempimento con un giorno non lavorativo (sabato) ben avrebbe potuto essere oggetto di congrua e anticipata valutazione da parte dei deferiti, inducendoli ad attivarsi tempestivamente, proprio per non incorrere nel rischio che l'Istituto bancario potesse risultare non operativo, come in effetti verificatosi. Proprio in ragione della perentorietà del termine del 31.07.2015, gli odierni deferiti avrebbero dovuto usare maggiore prudenza per evitare l'insorgenza di qualsivoglia rischio di inadempimento.

Da ultimo, quanto alla specifica violazione disciplinare correlata alla non veridica attestazione relativa all'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di maggio e giugno 2015, si osserva come la stessa in effetti risulti non veritiera; infatti, il documento, pur depositato il 03.08.2015, ovvero in concomitanza con la concreta effettuazione dei pagamenti di cui trattasi, recando però la data del

01.08.2015, attesta, certifica e riconduce, in concreto, il perfezionamento dell'adempimento ad un giorno nel quale il medesimo non era stato ancora assolto, il che, come da ormai consolidata giurisprudenza domestica di settore, accentua inevitabilmente il disvalore sotteso all'inadempimento principale (cfr. ex multis Com. Uff. CGF n. 277 del 22.5.2013). Ne consegue che il sig. Di Bello, nonché i sigg.ri Pellone e Di Donna, per quanto di competenza, si sono resi pacificamente responsabili delle violazioni disciplinari ai medesimi ascritte, al pari della S.S. Ischia Isola Verde s.r.l., le cui responsabilità disciplinari in via diretta, *ex art. 4, comma 1, C.G.S.*, e in via oggettiva, *ex art. 4, comma 2, C.G.S.*, discendono, rispettivamente da quella del suo amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore* all'epoca dei fatti, e da quelle del suo procuratore speciale e del presidente del collegio sindacale».

Avverso la suddetta decisione hanno proposto reclamo tutti i suddetti deferiti, articolando specifici motivi d'appello, che, di seguito, in rapida sintesi, si ricordano.

La società S.S. Ischia Isolaverde S.r.l. ha eccepito «palese ed inammissibile duplicazione (nei deferimenti n. 3144/127pf15-16/SP/gb del 5.10.2015 e n. 3145/128pf15-16/SP/gb di pari data) della contestazione relativa al mancato versamento, entro il termine del 1° agosto 2015, delle ritenute Irpef sugli emolumenti (o compensi che dir si voglia), dovuti ai tesserati per le mensilità di maggio e giugno 2015». Ritiene, infatti, la società ricorrente, indiscutibilmente equiparabili, sotto tale profilo, gli «incentivi all'esodo alle retribuzioni contrattuali, al di là ed a prescindere dal rispettivo regime fiscale».

In ogni caso, secondo la prospettazione difensiva della predetta società reclamante non sarebbe ascrivibile alcuna responsabilità alla stessa medesima società, né al suo legale rappresentante, «avendo gli stessi agito in ossequio alla legislazione statale, che prevedeva (e prevede) l'automatico slittamento del termine di pagamento ricadente di sabato (come, appunto, nella fattispecie in esame, il 1.8.2015) al giorno feriale immediatamente successivo (e, quindi, nella vicenda qui in discussione, a lunedì 3.8.2015). Si tratterebbe, al più, di un errore scusabile. In via subordinata, la condizione descritta dovrebbe, comunque, essere valutata «a fini attenuativi, con conseguente sensibile ridimensionamento delle pesantissime sanzioni inflitte in primo grado».

Deduca, infine, la società reclamante, «non ravvisabilità di affermazioni mendaci di sorta da parte del procuratore speciale della società isolana e del presidente del consiglio sindacale (e, quindi, della stessa compagine di appartenenza), essendo acclarato per tabulas che, al momento del deposito presso l'organo di vigilanza della dichiarazione in oggetto (avvenuto, appunto, il 3.8.2015), la corresponsione delle retribuzioni in parola era stata effettivamente completata.

Conclude, pertanto, chiedendo, il proscioglimento da ogni addebito, con integrale annullamento delle punizioni alla stessa società irrogate in primo grado e, in via subordinata, una congrua e sensibile riduzione delle sanzioni medesime.

Le prime due sopra indicate ragioni di appello sono fatte proprie anche dal reclamante Vittorio Di Bello, che conclude chiedendo l'integrale proscioglimento o, in subordine, una congrua e sensibile riduzione della sanzione allo stesso inflitta in primo grado.

I reclamanti sigg.ri Romualdo Roger Di Donna e Lucio Pellone, con unico articolato motivo, deducono «palese inconsistenza ed infondatezza della tesi accusatoria propugnata dalla Procura federale» nei loro confronti «(ed inopinatamente condivisa dai Giudici di *prime cure* nella gravata delibera) – non configurabilità di alcuna responsabilità disciplinare in capo al presidente del collegio sindacale della S.S. Ischia Isolaverde S.r.l.» ed al prefato procuratore speciale, «con riferimento alla presunta dichiarazione non veridica» dagli stessi sottoscritta «e presentata dal club isolano alla Co.Vi.So.C. in data 3.8.2015, con la quale si attestava l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di maggio e giugno 2015 – acclarata rilevabilità di come, al momento del deposito presso l'organo di vigilanza del menzionato documento (avvenuto, appunto, il 3.8.2015), la corresponsione delle retribuzioni in parola si fosse effettivamente perfezionata – conseguente inevitabile proscioglimento» di entrambi i ricorrenti da ogni addebito, «con integrale annullamento della inibizione» dai medesimi subita in primo grado - «in via subordinata, configurabilità della descritta circostanza a fini attenuativi, con conseguente sensibile ridimensionamento della punizione» inflitta agli appellanti dal Tribunale Federale Nazionale.

Al dibattimento fissato per il giorno 10.12.2015 è intervenuto l'avv. Cozzone, in difesa dei reclamanti, nonché il dott. Chinè, in rappresentanza della Procura Federale.

Richiamato il contenuto dei ricorsi l'avv. Cozzone ha evidenziato il profilo della duplicazione della contestazione dei deferimenti e sottolineato come sia totalmente errata la decisione del TFN laddove si parla di emolumenti soggetti a tassazione separata.

In via più generale, poi, la difesa dei reclamanti ha affrontato il nodo dei rapporti tra legislazione statale e legislazione sportiva, ritenendo che, anche se quest'ultima prevale, ai fini del presente giudizio, sulla prima, esistono casi eccezionali, quali quello di cui alla fattispecie di cui trattasi, nei quali la normativa sportiva deve essere interpretata ed applicata grazie ad una lettura sistematica della stessa condotta alla luce delle previsioni dettate dall'ordinamento giuridico generale.

Il rappresentante della Procura Federale ha ribadito la correttezza del deferimento, chiedendo la conferma dell'impugnata decisione, evidenziando, quanto segnatamente alla contestazione in ordine al difetto di veridicità della dichiarazione datata 1.8.2015, che la stessa si riferisce testualmente «alla data odierna», ossia 1.8.2015 e non già 3.8.2015, data del successivo deposito della dichiarazione medesima presso la Co.Vi.So.C..

Chiusa la discussione, all'esito della camera di consiglio, disposta preliminarmente in rito la riunione dei ricorsi proposti avverso la medesima decisione, anche alla luce dell'evidente sussistenza di ragioni di connessione, questa Corte ha assunto la decisione di cui al dispositivo sulla base dei seguenti

Motivi

I reclami non possono trovare accoglimento.

Pacifica la sussistenza delle violazioni imputate alla società deferita ed al suo legale rappresentante, comprovata dagli accertamenti effettuati dalla società di revisione incaricata dalla F.I.G.C., come anche certificate, per quanto di competenza, dalla Lega. La società S.S. Ischia Isolaverde S.r.l.:

- non ha depositato la prescritta fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di € 400.000,00 nel termine del 30 giugno 2015 stabilito dal Titolo I del Com. Uff. n. 239/A del 27.4.2015;
- non ha provveduto, entro il termine del 1.8.2015, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti per le mensilità di maggio e giugno 2015, così come previsto dal Titolo I, par. VI), lettera A), punto 3), del Com. Uff. n. 239/A del 27.4.2015;
- non ha provveduto, entro il termine dell'1 agosto 2015, al versamento delle ritenute Irpef relative a compensi, ivi compresi gli incentivi all'esodo, dovuti ai tesserati per le mensilità di maggio e giugno 2015, così come previsto dal Titolo I, par. VI), lettera A), punto 4), del Com. Uff. n. 239/A del 27.4.2015;
- non ha depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine dell'1 agosto 2015, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con riferimento alle mensilità di maggio e giugno 2015, così come previsto dal Titolo I, paragrafo VI), lettera A), punto 1), del Com. Uff. n. 239/A del 27.4.2015.

Le deduzioni difensive in punto duplicazione del libello accusatorio relativamente alle ritenute Irpef relative ai compensi ed agli emolumenti corrisposti dalla società Ischia Isolaverde nei mesi di maggio e giugno 2015 sono prive di pregio.

Inconferente, sotto tale profilo, ogni considerazione in ordine alla affermata (dalla giurisprudenza sportiva) o ritenuta (dai reclamanti) natura del c.d. incentivo all'esodo. Ciò che, infatti, unicamente e risolutivamente rileva, ai fini della decisione del presente procedimento, è che si tratta, senza dubbio, di fattispecie diverse ed autonome. Non solo, infatti, i due adempimenti sono previsti da due ben distinte disposizioni (segnatamente, Titolo I, par. VI), lettera A), punto 3), del Com. Uff. n. 239/A del 27.4.2015, la prima e Titolo I, par. VI), lettera A), punto 4), la seconda), ma, in ogni caso, il loro contenuto è sensibilmente diverso, sotto vari profili. La disposizione di cui al punto 3), si riferisce alle ritenute Irpef ed ai contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti per le mensilità di maggio e giugno 2015; quella di cui al successivo punto 4), invece, ha ad oggetto le ritenute Irpef (ma non anche i contributi Inps) relative ai compensi, ivi compresi gli incentivi all'esodo (e non già agli emolumenti), dovuti ai (soli) tesserati, per i mesi di maggio e giugno 2015.

In definitiva, è evidente che si tratta di due diverse previsioni normative che hanno ad oggetto differenti fattispecie, peraltro del tutto autonome tra loro.

Non può essere, del pari, condivisa e, quindi, accolta la prospettazione difensiva in ordine alla regolarità dei pagamenti effettuati il 3 agosto, anziché in data 1 agosto. Il fatto che l'ordinamento

giuridico generale preveda lo slittamento di un dato adempimento ricadente di sabato al giorno feriale immediatamente successivo, non costituisce in alcun modo esimente, ai fini del presente procedimento disciplinare.

Come questa Corte ha avuto modo, anche di recente, di affermare, occorre considerare che la società professionistica, all'atto dell'affiliazione, accetta la normativa federale, alla quale, dunque, deve sottostare a prescindere da eventuali diverse formulazioni (e previsioni "tempistiche") della disciplina generale, fiscale e contributiva dettata dall'ordinamento dello Stato. Nessuno, ovviamente, impedisce alla società di calcio che debba effettuare un pagamento di un compenso di avvalersi delle eventuali previsioni di natura agevolativa dettate dall'ordinamento giuridico generale. Nel contempo, non nutre dubbio alcuno, questa Corte, che la medesima società, se non vuole incorrere nel rischio di possibili contestazioni, come quello dalla quale ha origine il presente procedimento, è tenuta al rispetto delle previsioni e delle scadenze prescritte dalla normativa federale. Non avendo, la S.S. Ischia Isolaverde, rispettato il termine ultimo di scadenza dei pagamenti di cui trattasi, come precisato dalla normativa federale, deve ritenersi integrata la fattispecie di cui alla violazione contestata.

Difetta, poi, di fondamento anche l'assunto difensivo dei reclamanti Ischia Isolaverde e Vittorio Di Bello in punto ricorrenza dell'ipotesi dell'errore scusabile. L'errore sul precetto, infatti, non può essere invocato a propria scusa e non incide in alcun modo sull'*an* e sul tipo di responsabilità. Il sig. Vittorio Di Bello, pertanto, deve essere chiamato a rispondere per aver realizzato, con piena coscienza e volontà dei suoi elementi costitutivi, il fatto tipico previsto dalla disposizione violata, pur nell'ignoranza, evitabile, della tipizzazione della condotta come violazione regolamentare.

Del resto, come da consolidata giurisprudenza di questa Corte, la colpevolezza è un rimprovero rivolto all'agente che dimostri, con la propria scelta d'azione (scelta che si poteva concretamente pretendere fosse diversa), indifferenza verso i valori tutelati dall'ordinamento federale o, quantomeno, un'insufficiente considerazione del bene tutelato dalla norma incriminatrice violata. Nella situazione considerata, dunque, l'agitata ignoranza dell'illiceità della condotta non sarebbe, comunque, utile ai fini della riduzione della rimproverabilità, atteso che quell'illiceità nulla aggiunge al disvalore della fattispecie, ma, anzi, lo presuppone.

In definitiva, premesso che, ordinariamente, l'errore sul divieto può essere scusabile soltanto se inevitabile ed incolpevole, nel caso di specie, l'errore nell'interpretazione della disposizione e l'affidamento invocati dai predetti deferiti non derivano da un'impossibilità oggettiva o soggettiva, non rimproverabile, di conoscere o comprendere pienamente il precetto oppure di osservare/applicare integralmente lo stesso, e, di conseguenza, non sono sufficienti ad escludere l'affermazione di responsabilità.

Esente da censure appare, infine, anche la decisione del T.F.N. in ordine alla contestazione *ex art 1 bis*, comma 1, e art. 8, comma 1, CGS, avanzata dalla Procura federale nei confronti dei sigg.ri Lucio Pellone, procuratore speciale della S.S. Ischia Isolaverde S.r.l., e Romualdo Roger Di Donna, presidente del collegio sindacale della medesima Società, per avere prodotto alla Co.Vi.So.C., in data 3.8.2015, una dichiarazione (recante data 1.8.2015) non veridica relativamente al regolare perfezionamento del pagamento oggetto di contestazione.

Il fatto è pacifico: i suddetti reclamanti sigg.ri Pellone e Di Donna hanno dichiarato «che la società, alla data odierna, ha effettuato tutti i pagamenti degli emolumenti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla Lega competente per le mensilità di maggio e giugno 2015». La dichiarazione reca la data del 1.8.2015 ed è stata depositata presso la Co.Vi.So.C. il successivo 3.8.2015.

Orbene, la tesi difensiva secondo cui avrebbe valore solo la data di deposito (ossia 3 agosto), data alla quale la società ha effettivamente provveduto ai residui pagamenti attestati, pur suggestivamente articolata, non può essere condivisa. Non vi è dubbio, infatti, che se la data di deposito di un documento prescritto dalle disposizioni federali è quella che fa fede e rileva per gli effetti che lo stesso ordinamento federale riconnette al deposito di quel dato documento, non può esservi, del pari, dubbio che la dichiarazione di cui trattasi rimane, agli effetti sportivo-disciplinari che qui ci occupano, non veridica, essendo incontestato che alla data del 1 agosto la società non aveva ancora provveduto ai pagamenti poi effettuati il successivo giorno 3.

La dichiarazione è chiara ed inequivoca: «... alla data odierna» (ossia, come detto, 1 agosto 2015) «la società ha effettuato tutti i pagamenti » ed attesa la particolare rilevanza attribuita dalla

normativa in materia alla effettuazione dei pagamenti di cui trattasi entro il 1 agosto, la stessa non può essere considerata una mera leggerezza o una semplice disattenzione, ma deve essere considerata una violazione, seppur, nel caso di specie, di natura, forse, sostanzialmente formale.

Peraltro, la qualificazione professionale dei sottoscrittori dell'attestazione *de qua* ed il ruolo dagli stessi rivestito in seno alla compagine sociale, consigliavano una maggiore prudenza ed attenzione, alla luce dei comuni canoni di diligenza, nella misura che dagli stessi può pretendersi.

I reclami devono, dunque, essere tutti respinti, con piena conferma della decisione impugnata anche sotto il profilo delle misure sanzionatorie individuate dal T.F.N., congrue e correttamente commisurate ai fatti, alla gravità degli stessi ed specifiche condotte dei singoli deferiti.

Per questi motivi la C.F.A., riuniti i ricorsi come sopra proposti dalla società S.S. Ischia Isolaverde S.r.l. di Ischia (Napoli), dal sig. Di Bello Vittorio, dal sig. Di Donna Romualdo Roger e dal sig. Pellone Lucio li respinge.

Dispone addebitarsi le tasse reclamo.

III COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Piero Sandulli, Prof. Pierluigi Ronzani, Avv. Maurizio Greco, Prof. Mauro Sferrazza - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

11. RICORSO DEL VIRTUS LANCIANO 1924 AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 INFLITTA ALLA SOCIETÀ A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE DAL SIG. CLAUDE ALAIN DI MENNO DI BUCCHIANICO (AMMINISTRAZIONE UNICO E LEGALE RAPPRESENTATE PRO TEMPORE DELLA SOCIETÀ) - nota n. 2525/41 pf15-16 SP/MS/blp del 15.9.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 31/TFN del 3.11.2015)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 31/TFN del 3.11.2015, ha inflitto alla società Virtus Lanciano 1924 la sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva 2015/2016.

Tale decisione veniva assunta seguito deferimento del Procuratore Federale a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1 C.G.S. per il comportamento posto in essere dal signor Claude Alain Di Menno Di Bucchianico Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della società.

Avverso tale provvedimento la società Virtus Lanciano 1924 effettuava preannuncio di reclamo ex articolo 37 C.G.S. avverso la decisione della Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale, in data 6.11.2015.

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, il ricorrente, inoltrava formale rinuncia all'azione.

Tale dichiarazione di desistenza, nella fattispecie che ci occupa, non può che rientrare nel paradigma processuale della "rinuncia".

Per questi motivi la C.F.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società Virtus Lanciano 1924 di Lanciano (Chieti) dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

12. RICORSO DEL SIG. DI MENNO DI BUCCHIANICO CLAUDE ALAIN AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO I), LETTERA D), PUNTO 7) DEL C.U. 238/A DEL 27 APRILE 2015 AI FINI DEL RILASCIO DELLA LICENZA NAZIONALE PER L'AMMISSIONE AL CAMPIONATO PROFESSIONISTICO

DI SERIE B 2015/2016 DELLA SOCIETÀ VIRTUS LANCIANO 1924 – nota n. 2525/41 pf15-16 SP/MS/blp del 15.9.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 31/TFN del 3.11.2015)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 31/TFN del 3.11.2015, ha inflitto la sanzione della inibizione per mesi 3 al signor Di Menno di Bucchianico Claude Alain Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della società Virtus Lanciano 1924 S.r.l..

Tale decisione veniva assunta seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione di cui all'art. 10, comma 3 C.G.S., in relazione al Titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 7) del Com. Uff. n. 238/A del 27.4.2015 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al Campionato Professionistico di Serie B 2015/2016.

Avverso tale provvedimento il signor Di Menno Di Bucchianico Claude Alain effettuava preannuncio di reclamo ex articolo 37 C.G.S. avverso la decisione della Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale, in data 6.11.2015.

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, il ricorrente, inoltrava formale rinuncia all'azione.

Tale dichiarazione di desistenza, nella fattispecie che ci occupa, non può che rientrare nel paradigma processuale della "rinuncia".

Per questi motivi la C.F.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal sig. Di Menno Di Bucchianico Claude Alain dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo..

IV COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Prof. Pierluigi Ronzani, Dott. Luigi Impecciati, Avv. Patrizio Leozappa, Avv. Carlo Porceddu - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

13. RICORSO SIG. EVANGELISTA GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 3 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 7, COMMI 1, 2 E 5 C.G.S. - nota 6187/199pf 14-15/GC/vdb del 18.2.2015 – (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 63/LND del 6.10.2015)

Il sig. Giuseppe Evangelista, all'epoca dei fatti presidente della A.S.D. Sant'Elia Fiumerapido, partecipante al campionato "Promozione" della LND Comitato Regionale Lazio, con nota del 9.10.2015 ha impugnato dinanzi alla Corte Federale d'Appello la decisione assunta dal Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale suddetto, di cui al Com. Uff. n. 63/LND del 6.10.2015, con la quale l'attuale ricorrente è stato inibito, per anni tre, a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società nell'ambito federale, a seguito di accertata attività illecita. L'esecuzione della sanzione è posticipata ad altre in corso di espiazione.

Nella documentazione in atti si espone che la Procura Federale era stata destinataria di una segnalazione del Comitato Regionale Lazio della LND, del 16.10.2014, nella quale si riferiva di aver ricevuto, in data 19.9.2014, una richiesta di tesseramento del giocatore Carlo Sacco da parte della società Pol. Fontana Liri, alla quale il Comitato era stato dato positivo esito con la stessa decorrenza.

Alcuni giorni dopo, il 22.9.2014, era pervenuta un'altra richiesta di tesseramento del medesimo giocatore, questa volta da parte della società ASD Real Cassino Terra e Lavoro.

Alla luce delle due richieste, quasi concomitanti, il Comitato Regionale aveva reputato di inviare tutta la documentazione in suo possesso alla Procura Federale per gli accertamenti del caso.

Avviata l'istruttoria mediante acquisizione di tutti i documenti pertinenti e sentiti personalmente sia il giocatore interessato che i dirigenti ritenuti coinvolti, la Procura aveva proceduto a deferire al competente Tribunale Federale Territoriale il sig. Giuseppe Evangelista – e la società

ASD Sant'Elia Fiumerapido, della quale era Presidente – per violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 5 C.G.S..

Ciò in quanto il dirigente era stato ritenuto responsabile di aver tentato di alterare il risultato della gara Sant'Elia Fiumerapido/Fontana Liri, del 21.9.2014, attraverso l'indebito utilizzo delle credenziali informatiche di accesso al sito della FIGC-LND, riferibili alla squadra ASD Real Cassino Terra Lavoro, da lui conservate, anche dopo che la società ASD Città di Pignataro, da lui presieduta, aveva deliberato, nel giugno 2014, l'ingresso di nuovi soci con conseguente variazione della compagine dirigenziale (della quale non faceva più parte l'Evangelista) e assunzione di una nuova denominazione, appunto quella di ASD Real Cassino Terra e Lavoro.

Quale dirigente della precedente squadra il sig. Evangelista aveva, illegittimamente, conservato le credenziali riferibili, ora, all'ASD Real Cassino e, con queste, nel settembre successivo avrebbe – secondo il requirente federale – inoltrato la seconda richiesta di tesseramento del giocatore Carlo Sacco a favore della società ASD Real cassino Terra e Lavoro.

Attuato questo, il 26.9.2014 l'Evangelista, asserendo che gli erano giunte “voci” sul doppio tesseramento del giocatore Sacco, utilizzato dal Fontana Liri nella gara contro il Sant'Elia Fiumerapido del 21 settembre precedente, aveva inoltrato reclamo al fine di lucrare il vantaggio di una sconfitta “a tavolino” degli avversari per l'indebita presenza del Sacco nella gara.

A seguito del deferimento, in data 14.5.2015 si era svolto il procedimento dinanzi al Tribunale Federale Territoriale che, condividendo la ricostruzione offerta dal requirente e la sua richiesta di sanzione, aveva inflitto al sig. Evangelista l'inibizione per anni tre (Com. Uff. n. 258/LND del 15.5.2015).

Avverso tale decisione aveva proposto appello il dirigente, lamentando un vizio circa la formazione del contraddittorio e la violazione del diritto di difesa, in ragione del fatto che il dibattimento aveva avuto svolgimento malgrado egli avesse rappresentato un oggettivo impedimento, di natura medica, ad esser presente.

Questa Corte, a Sezioni Unite, nella riunione del 16.7.2015, aveva accolto il reclamo e disposto la celebrazione di un nuovo giudizio “garantiti i diritti dell'incolpato” (Com. Uff. n. 025/CFA 2015/2016).

Il Tribunale Federale Territoriale convocava, pertanto, nuovamente le parti per il giorno 10.9.2015 e, nelle more, la difesa del sig. Evangelisti deduceva preliminarmente l'intervenuta estinzione del giudizio disciplinare ai sensi dell'art. 34 bis previgente e, nel merito, chiedeva l'assoluzione del proprio assistito da ogni accusa.

All'esito della riunione del 10.9.2015, alla quale era intervenuto personalmente il sig. Evangelista - che aveva ribadito quanto già dedotto in atti, mentre il rappresentante della Procura aveva chiesto sia il rigetto delle eccezioni di parte avversa che l'accoglimento della richiesta di condanna dell'incolpato – il Collegio riconosceva la piena responsabilità del dirigente (e della società di cui era il legale rappresentante, ovvero Sant'Elia Fiumerapido) per il tentativo di alterare fraudolentemente il risultato della gara Sant'Elia Fiumerapido – Fontana Liri del 21.9.2014, sanzionandolo con l'inibizione per anni tre (a decorrere dalla scadenza di altri provvedimenti sanzionatori in corso di progressiva esecuzione) a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società in ambito sportivo.

Avverso quest'ultima decisione il sig. Evangelista, con atto del 12.10.2015, ha proposto gravame a questa Corte Federale di Appello, articolandolo in eccezioni di rito e censure di merito.

Ha, in via pregiudiziale, opposto il vizio di composizione del Collegio di rinvio, in quanto formato dagli stessi soggetti che avevano già conosciuto il ricorso proposto dalla Procura Federale, con decisione poi annullata – per imperfetta formazione del contraddittorio – da queste Sezioni Unite nella riunione del 16.7.2015. Nel chiedere la declaratoria di nullità della sentenza emessa il 10.9.2015, ha chiesto il rinvio del procedimento al primo giudice, in diversa composizione, per una nuova cognizione e, in subordine, che il procedimento disciplinare sia dichiarato estinto per superamento dei termini ex art. 34 bis C.G.S., nel testo vigente all'epoca dei fatti. Nel merito, ha instato affinché il sig. Evangelista sia mandato assolto da ogni contestazione.

La III Commissione della Corte Federale di Appello, riunitasi in data 25.11.2015, all'esito della discussione, ha ritenuto di dover rimettere al Presidente della Corte la valutazione circa l'opportunità

di rimettere a queste Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 31, comma 6, C.G.S., la decisione sulla questione di diritto circa la corretta composizione del giudice di rinvio.

E' stata quindi fissata l'odierna seduta alla quale non ha partecipato la parte ricorrente, pur regolarmente convocata, mentre la Procura Federale, rappresentata dal dott. Giuseppe Chinè, ha chiesto che il ricorso sia respinto in toto.

La Corte esaminati gli atti, ritiene che il ricorso non possa essere accolto, stante l'infondatezza delle eccezioni in rito e delle ragioni in merito addotte dal sig. Evangelista.

Va affrontata e risolta, in primo luogo, l'eccezione riguardante la corretta composizione del giudice di rinvio in quanto parte ricorrente ha invocato, nel suo atto di gravame, "ragioni di tutela dell'imparzialità del collegio giudicante, nonché di opportunità" che avrebbero dovuto imporre che la nuova cognizione fosse effettuata da un collegio diverso da quello che, in identica composizione, aveva deliberato il 14.5.2015.

Deve premettersi, in via generale, che il Codice di Giustizia Sportiva, nel prevedere la possibilità di annullamento del giudizio di primo grado con rinvio degli atti a quell'Organo per un nuovo procedimento, all'art. 37 C.G.S. nulla dice in ordine alle modalità di costituzione di quel Collegio.

Lo stesso Codice di Giustizia Sportiva del CONI, al quale deve farsi rinvio come possibile fonte (art. 1, comma 2 C.G.S.), non prevede alcunché al riguardo, se non addirittura che in merito al procedimento da tenersi dinanzi alla Corte federale d'Appello non è consentito il rinvio al giudice di prime cure (art. 37, comma 6, C.G.S. CONI).

Ai sensi dell'art. 2, comma 6, C.G.S. CONI deve farsi, allora, riferimento alle norme del processo civile.

In quel contesto procedurale, il giudizio di rinvio, riassunto ai sensi dell'art. 392 c.p.c. o c.d. proprio, è un giudizio che si atteggia come prosecuzione o reintegrazione del giudizio di appello, nel quale vi è l'esigenza di accertare se la sentenza di primo grado debba essere confermata o riformata secondo i principi e nei limiti indicati dal giudice di legittimità che ha disposto il rinvio.

A questo proposito l'art. 383, comma 1, c.p.c. esplicitamente dispone che il rinvio è "ad altro giudice", con affermazione quindi del *principio dell'alterità* del giudice di rinvio, da rispettarsi sia quando la causa venga rinviata ad altro ufficio giudiziario sia quando il rinvio avvenga allo stesso ufficio in diversa composizione soggettiva. Cosicché un'eventuale violazione rientra nella c.d. "conversione del vizio di nullità in motivo di gravame" per cui occorre impugnare la sentenza del giudice di rinvio, senza che si debba far luogo a richiesta di riconsunzione essendosi già pronunciato, in punto di alterità, il giudice di legittimità.

A questa puntuale costruzione del giudizio di rinvio ex art. 383 c.p.c. si contrappone quella ex art. 354 c.p.c. allorché, nei casi colà previsti, si prevede solo la rimessione della causa al "primo giudice", nulla disponendo in ordine alla sua diversa composizione.

Per completezza di ricostruzione, va detto che edificato su criteri diversi si presenta il modello penale, ex art. 623 c.p.p., ove l'alterità è regola generale, ancorché la diversità della persona fisica del giudice chiamato a decidere dopo l'annullamento con rinvio è imposta solo con riferimento alle sentenze.

L'apprezzamento della fondamentale differenza tra la natura del giudizio civile (i cui principi sono qui applicabili) e quello penale è stato posto al centro della sentenza della Corte Costituzionale n. 387/1999.

Quei giudici, posto che "non sono applicabili al giudizio civile ed a quello amministrativo, proprio per la particolarità e le diversità dei sistemi processuali, le regole delle incompatibilità soggettive per precedente attività (tipizzata) svolta nello stesso procedimento penale, bensì le disposizioni sull'astensione e la riconsunzione del codice di procedura civile..." hanno ritenuto, come già fatto anche in precedenti e più risalenti pronunce, che "Le insopprimibili esigenze di imparzialità del giudice sono risolvibili nel processo civile, per le sue caratteristiche, attraverso gli istituti della astensione e della riconsunzione previsti dal codice di procedura civile".

Né tale differenziazione (e conseguente soluzione) confligge con il principio di imparzialità-terzietà della giurisdizione che, pur avendo pieno valore costituzionale (e ai sensi della Convenzione europea sui diritti dell'uomo ex art. 6) può e deve trovare soluzione e tutela con le peculiarità proprie di ciascun processo (Corte Cost. sentt. n. 51/1998; n. 326/1997; n. 78/2002; n. 305/2002; n. 262/2003 e, da ultimo, n. 78/2005), tanto che è stato anche affermato che le soluzioni per garantire un giusto

processo non devono, per forza, seguire linee direttive necessariamente identiche per i due tipi di processo (civile e penale).

Su questa direttrice si è posta anche la giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione (SS.UU.CC. n. 5087/2008) e della Corte Europea dei diritti dell'Uomo (dec. 07.08.1996 Ferrantelli e altri c. Italia) che hanno avuto cura di porre al centro di ogni decisione l'esigenza di garantire l'imparzialità del giudice; garanzia che, quanto a esigenza di assicurazione, trova differenti modalità di tutela a seconda dei vari tipi di procedimento.

La conclusione che ne deriva è allora che, nell'esigenza costituzionalmente garantita di un procedimento in cui sia certa l'imparzialità e la terzietà del giudice che pronunci una statuizione decisoria il legislatore, nel rispetto della razionalità e ragionevolezza delle sue elaborazioni normative, ha la discrezionalità per poter disporre mezzi differenziati di soluzione.

Così ha fatto il Legislatore allorché ha approntato, anche in ragione della diversa natura degli interessi in gioco, le regole peculiari del processo civile e di quello penale; con il risultato di prevedere che per il primo valgano come strumenti idonei ad assicurare imparzialità e terzietà, rimessi alla sensibilità del giudice e dei contendenti, l'astensione e la ricusazione di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c., beninteso ove non si versi nell'ipotesi di cui all'art. 383, comma 1, c.p.c.

Pertanto, è noto che l'alterità del giudice che si trova a conoscere, nuovamente, della stessa condotta censurata, non è necessaria *conditio sine qua non* per una nuova celebrazione del processo nello stesso grado anteriore, poiché la giurisprudenza è assolutamente concorde nel ritenere che il giudizio di revocazione di una decisione può celebrarsi a cura dello stesso giudice che ebbe a pronunciare quella sentenza, poi oggetto della domanda di revocazione. (Cass. Civ. II civ. n. 16861/13 e Cons. St. A.P. sent. n. 5/2014)

Nella fattispecie sottoposta all'odierna cognizione deve dirsi che, in virtù dell'assenza di una specifica disciplina e del rinvio, fatto attraverso la via mediata del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, alle norme del processo civile, deve affermarsi che, in ipotesi di giudizio di rinvio, l'imparzialità e la terzietà del giudice di fronte alla fattispecie in cognizione, sono assicurate dagli istituti dell'astensione e della ricusazione (ex art. 51 c.p.c.), con relativo meccanismo processuale di attivazione ex art. 52 c.p.c..

Ora, la parte ha ritenuto, erroneamente, che potesse trovare applicazione il diverso rimedio, sopra ricordato, della conversione del vizio di nullità in motivo di gravame, senza tener conto che, al di fuori dello specifico rinvio da giudizio di legittimità, presidiato dall'art. 383 c.p.c., nel caso di specie mancava qualsiasi prescrizione precettiva circa l'obbligo di diversa composizione soggettiva del giudice del rinvio rispetto a quello che si era già pronunciato, pur potendosi convenire sulla sussistenza di presumibili motivi di opportunità a favore di un'astensione.

Non essendosi il giudice astenuto, né la parte ricusato taluno dei componenti il collegio, utilizzando i mezzi processuali a sua disposizione, viene a cadere il relativo motivo di gravame per inammissibilità della conversione, nel caso specifico, dell'invocato vizio in un motivo di censura in appello.

Parte ricorrente ha poi, sempre in via pregiudiziale, chiesto che sia riconosciuta "l'intervenuta perenzione/estinzione dell'azione disciplinare ai sensi dell'art. 34 bis CGS previgente, applicabile *ratione temporis* alla fattispecie".

A tal fine ha rappresentato che i fatti addebitati sono stati contestati, dal Procuratore Federale, con atto del 18.02.2015, con la conseguente applicabilità, ad avviso della parte stessa, delle norme del Codice di Giustizia Sportiva "*illo tempore* applicabile, stante la natura arbitrale irrituale del procedimento disciplinare sportivo", non essendo applicabili le disposizioni dell'art. 34 bis CGS introdotte dal 17 luglio 2015.

In estrema sintesi, secondo la tesi del ricorrente, prevedendo l'art. 34 bis CGS testo previgente, il termine di novanta giorni per la pronuncia della decisione di primo grado, il nuovo giudizio da celebrarsi a seguito di rinvio, in assenza di una puntuale, diversa disciplina, avrebbe dovuto concludersi nel termine "complessivo" di novanta giorni, utilizzando quindi, per questo secondo giudizio, i termini liberi residuati dal precedente.

Invoca questa costruzione denunciando che gli organi federali, solo con la successiva modifica del testo dell'art. 34 bis CGS avrebbero introdotto un "nuovo" termine di sessanta giorni per il giudizio di rinvio, termine non esistente ante riforma.

Ne deriverebbe, secondo la stessa tesi, che per effetto di questa nuova fase processuale, terminata ben oltre il termine di novanta giorni dalla contestazione (del 18 febbraio 2015), ossia il 6 ottobre 2015, il procedimento disciplinare si sarebbe estinto.

Questa Corte ritiene che tale asserto non possa essere condiviso.

Il Tribunale Federale Territoriale, nella decisione adottata il 10.9.2015, di cui al Com. Uff. n. 63/LND del 6 ottobre successivo, ha già affrontato la problematica, reputando che la primitiva decisione, di cui al C.U. n. 258/LND del 15.05.2015, ancorché annullata, non poteva ritenersi giuridicamente inesistente e, per l'effetto, essa conservava la sua efficacia quanto alla possibilità di interrompere la decadenza dell'azione disciplinare. Termine interrotto che riprende a decorrere, non nella sua ampiezza residuale ma in quello integrale, decorrente dalla pubblicazione della decisione di annullamento pronunciata dalla Corte Federale di Appello.

Al riguardo appare opportuno puntualizzare che la tesi di parte ricorrente appare cedevole soprattutto nel punto in cui pretende di creare una cesura tra due distinti procedimenti, quello di primo grado e quello di rinvio, unendoli in una sorta di continuità che, invece, non può sussistere.

Non lo può perché l'art. 34 bis, vecchio testo C.G.S., dispone, con previsione espressa, che la decisione di primo grado deve intervenire entro novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare e che il termine in caso di rinvio per annullamento di quella decisione da parte del Collegio di garanzia dello sport è di sessanta giorni, decorrenti dalla restituzione degli atti.

Effettivamente, solo con il nuovo testo si è introdotto il giudizio di rinvio a seguito di annullamento da parte di organo giudicante di 2° grado della FIGC e, ad avviso del ricorrente, questa "nova" sarebbe elemento dimostrativo della volontà di porre una diversa disciplina tra il rinvio prima susseguente solo a giudizio del Collegio di garanzia dello sport e quello, attuale, disposto anche da organo giudicante di appello endofederale.

Ma se ciò fosse vero bisognerebbe ammettere che, in precedenza esisteva un vuoto normativo nel caso in cui, come nella specie, il rinvio fosse stato disposto, ex art. 37 C.G.S., dalla Corte federale di Appello; vuoto che non può ammettersi in base al principio che l'ordinamento non conosce fattispecie che sfuggono ad una disciplina normativa.

Va invece riconosciuto che, nel caso che precede, deve farsi luogo ad un'interpretazione analogica della norma cosicché, trattandosi di rinvio al primo giudice, trova applicazione la regola, già posta, ossia che questa nuova fase procedurale ha un "*tempus deliberandi*" proprio, che non può essere quello residuo dal primo giudizio (ancorché il rinvio non sia stato disposto dal Collegio di Garanzia del CONI), ma avente una propria dimensione temporale decorrente dalla pubblicazione della decisione dell'organo giudicante di appello.

In questo senso l'ermeneutica induce a ritenere che l'intervento modificativo della norma non può essere assunto quale volontà di introdurre, ex novo, una diversa disciplina ma solo quale espressione di puntualizzazione ed esplicitazione di una regola già esistente, ancorché di derivazione analogica.

Diversamente opinando, si dovrebbe accettare che il giudice di rinvio era subordinato, nei suoi poteri di cognizione, all'attività di altro e diverso giudice, ancorché dello stesso grado e che se, per assurdo, il giudizio primigenio si fosse concluso nell'ultimo giorno utile per evitare l'estinzione del procedimento disciplinare, il giudice del rinvio non ne avrebbe avuto alcuno per esercitare la sua funzione. La qual cosa è, in tutta evidenza, inaccettabile.

Preso atto, quindi, che il giudizio "a quo" si è celebrato e concluso nei termini di cui al previgente art. 34 bis C.G.S., come integrato da interpretazione analogica, il motivo di censura introdotto dalla difesa non può essere condiviso.

Ma la tesi di parte ricorrente non può essere condivisa anche perché non tiene conto che il giudizio di rinvio è, a tutti gli effetti, un "nuovo procedimento" nel quale, posta la preclusione che non può ammettersi una modifica del quadro di contestazione già delineato in precedenza, si perviene ad una originale e non replicante cognizione. Se si ammettesse diversamente, ovvero che esso costituisce un mero "prolungamento" o "appendice" del primo, per assurdo non troverebbe spazio proprio la perplessità del ricorrente circa un possibile "pregiudizio" del nuovo giudice, perché di nuovo giudice non potrebbe parlarsi.

Elemento di novità che invece esiste e che la difesa coglie e sottolinea proprio allorché si duole della composizione del "nuovo" collegio, quello del rinvio.

Anche per questa via la censura non si dimostra efficace e non può essere accolta.

Nel merito la doglianza è sicuramente infondata.

La scansione temporale dei fatti, in una valutazione unitaria con l'interesse di trarre un'utilità concreta dal meccanismo fraudolento realizzato, dimostra, al di là di ogni fondato e ragionevole dubbio, che il sig. Evangelista è l'artefice e autore dell'illecito contestatogli dalla Procura Federale.

Procura Federale che, attraverso le sue puntuali indagini, ha accertato che:

- non risponde al vero la circostanza che lo stesso avrebbe occasionalmente saputo, da anonima fonte e solo successivamente alla partita, che il giocatore Sacco era in posizione irregolare di tesseramento allorché disputò, tra le fila della Polisportiva Fontana Liri, la gara del 21.9.2014 contro l'ASD Sant'Elia Fiumerapido. I dirigenti della prima società hanno infatti unanimemente riferito che già durante la stessa partita l'Evangelista ebbe a lamentarsi, con loro, della presunta irregolarità. Irregolarità, per vero, che in quel momento neanche esisteva in quanto il "secondo" tesseramento porta la data del giorno successivo alla gara, 22.09.2014 ore 9.39;

- il modulo relativo al "secondo tesseramento", quello per la ASD Real Cassino Terra e Lavoro reca, palesemente, la firma apocrifa del giocatore;

- il modulo è stato scaricato dal sito della LND il giorno 21.9.2014, alle ore 19,35, utilizzando le credenziali della ASD Real Cassino ma solo dopo che si era conclusa, con esito sfavorevole per l'ASD Sant'Elia Fiumerapido, la gara contro la Pol. Fontana Liri;

- la richiesta di tesseramento, per la ASD Real Cassino Terra e Lavoro, come detto, è stata inviata il giorno successivo alle ore 9,39;

- il calciatore interessato ha decisamente negato di conoscere quei dirigente e di aver mai ricevuto richieste di tesseramento per quel sodalizio;

- il sig. Evangelista era in possesso, diversamente da quanto dallo stesso dichiarato, delle credenziali per l'accesso al sistema operativo informatico della LND attribuite a quest'ultima società per effetto dell'incorporazione della società ASD Città di Pignataro, già presieduta dall'Evangelista, e cambiate solo nel novembre successivo dai dirigenti della ASD Real Cassino;

- in data 26.9.2014 il sig. Evangelista ha presentato reclamo lamentando l'irregolare posizione del giocatore Carlo Sacco.

Ora, se è in ipotesi possibile che il "secondo tesseramento" possa essere stato effettuato anche da altri dirigenti della ASD Real Cassino, in possesso delle medesime credenziali, manca in capo agli stessi qualsiasi interesse, concreto e attuale, a porre in essere la manovra fraudolenta. Interesse che può ravvisarsi solo in capo all'Evangelista, nel maldestro tentativo di lucrare – col provvedimento del giudice sportivo – una vittoria in quella gara.

Questa Corte e, in generale, la giurisprudenza sportiva, ha affermato che il giudizio di colpevolezza non sconta la regola, tipica del processo penale, del doveroso superamento del ragionevole dubbio attraverso la sussistenza, in mancanza di prova certa, di indizi gravi, univoci e concordanti, reputando che il livello richiesto sia quello della ragionevole certezza (vedi Com. Uff. n. 33/CGF (2012/2013)).

Ora, a maggior conforto, attraverso il dinamico rinvio alle regole del processo civile deve dirsi che la posizione dell'Evangelista va scrutinata alla luce della regola probatoria della c.d. "preponderanza dell'evidenza", ossia al principio della "probabilità prevalente" (cfr. Cass. Civ. III sez. n. 2085/2012). Ne consegue che se anche può ritenersi superata la regola aristotelica del "più probabile che non" il comportamento dell'accusato dev'essere verificato in relazione agli elementi disponibili nello specifico caso, riconducendone la valutazione della loro ascrivibilità al medesimo soggetto nel quadro di quelli disponibili e attraverso l'esclusione di possibili condotte alternative.

La riflessione che ne consegue che è il meccanismo illecito ordito e attuato nella circostanza non può essere ricondotto, nel suo profilo di egoistico interesse, che al sig. Evangelista, unico soggetto che attraverso la sua realizzazione poteva trarne un immediato beneficio.

Non certamente il Real Cassino e i suoi dirigenti e neanche il calciatore Sacco, oggettivamente impossibilitato a gestire, anche solo nel concreto dello svolgimento del medesimo campionato, due posizioni di tesserato.

Alla luce di quanto precede, per le motivazioni innanzi esposte, si ravvisa la certezza della responsabilità del sig. Evangelista nella commissione dei fatti addebitatigli, per cui dev'essere, in toto, confermata la decisione del Tribunale Federale Territoriale della LND, Comitato Regionale Lazio,

adottata in data 10.09.2015, di cui al Com. Uff. n. 63/LND del 06/10/2015, di condanna del sig. Giuseppe Evangelista, per la violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 5 C.G.S., all'inibizione allo svolgimento di ogni attività in seno alla FIGC, a ricoprire cariche federali e a rappresentare società nell'ambito federale per anni tre, da scontare alla scadenza di ogni altra sanzione disciplinare in corso.

Per questi motivi la C.F.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Evangelista Giuseppe e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

14. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento:

- **SIG. ALDO DELLEPIANE, PRESIDENTE DEL CDA E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DEL SAVONA FBC SRL,**

- **SIG. ENRICO SANTUCCI, AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SUDDETTA SOCIETÀ;**

- **SAVONA FBC SRL, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., PER LE CONDOTTE ASCRITTE AI SUOI LEGALI RAPPRESENTANTI P.T.**

IN ORDINE ALLA CONTESTATA VIOLAZIONE DELL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO I, PARAGRAFO VI, LETTERA D), PUNTO 6) DEL C.U. N. 239/A DEL 27.4.2015 AI FINI DEL RILASCIO DELLA LICENZA NAZIONALE PER L'AMMISSIONE AL CAMPIONATO PROFESSIONISTICO DI LEGA PRO - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 - di cui al capo d) dell'atto di deferimento prot. n. 2637/37pf 15-16 del 18.9.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 31/TFN del 3.11.2015)

Con ricorso in data 10.11.2015, il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha impugnato la decisione del T.F.N. – Sezione Disciplinare pubblicata sul Com. Uff. n. 31/TFN del 3.11.2015, chiedendo, in relazione alla violazione contestata nel deferimento prot. n. 2637/37 del 18.9.2015, affermarsi la responsabilità dei deferiti, sig. Aldo Delle Piane, Presidente del CdA e legale rappresentante p.t. della Savona F.B.C. s.r.l., e sig. Enrico Santucci, Amministratore delegato e legale rappresentante p.t. della medesima Società, per violazione dell'art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al Titolo I, paragrafo I, lett. D), punto 6 del Com. Uff. n. 239/A del 27.4.2015 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2015/2016, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 30.6.2015, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento del debito IRAP relativo al periodo d'imposta dal 1.7.2012 al 30.6.2013, nonché della Savona FBS S.r.l. per responsabilità diretta per le condotte poste in essere dai propri legali rappresentanti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S. e, per l'effetto, comminarsi la sanzione di 1 punto di penalizzazione a carico della Società e di giorni 15 di inibizione nei confronti dei legali rappresentanti, applicando per questi ultimi la continuazione rispetto alle condotte già sanzionate dal T.F.N. con la decisione impugnata.

Adduce il Procuratore Federale che la decisione impugnata avrebbe erroneamente ritenuto che la Savona FBS S.r.l., in ossequio a quanto previsto dal Titolo I, paragrafo I, lett. D), punto 6 del Com. Uff. n. 239/A del 27.4.2015, avesse documentalmente provato, entro il 30.6.2015, di aver correttamente pagato le rate scadute del debito IRAP al 30.4.2015, sulla base della documentazione depositata nel corso del procedimento disciplinare ed in particolare:

- del piano di rateazione dell'Agenzia delle Entrate;

- del modello F24 attestante il pagamento in data 24.4.2015 della prima rata del piano di rateazione;

- della ricevuta bancaria attestante il pagamento in data 30.6.2015 della seconda rata.

In realtà, secondo la Procura appellante, avendo regolarmente ricevuto in data 26.2.2015 la notifica dell'avviso bonario contenente il piano di rateazione IRAP emesso dalla Agenzia delle Entrate, la Savona FBS S.r.l. avrebbe dovuto pagare la prima rata entro il termine del 30.3.2015 previsto dal piano di rateazione, così che, avendovi invece provveduto solo in data 24.4.2015, essa sarebbe decaduta dal beneficio della rateazione, ai sensi dell'art. 3-bis del d. lgs. 18.12.1997 n. 462, che espressamente riconnette effetti decadenziali automatici al mancato tempestivo pagamento di una delle rate del piano.

Prova ne è che il 25.6.2015 l'Agenzia delle Entrate ha trasmesso il ruolo all'Ente di riscossione Equitalia che, in data 2.7.2015, ha notificato alla società deferita la cartella di pagamento che la stessa Savona FBS S.r.l., in data 7.7.2015, ha chiesto ed ottenuto (nuovamente) di poter rateizzare. Alla riunione del 10.12.2015, presente la Procura Federale, nessuno è comparso per la Savona FBS S.r.l., la quale non ha svolto difese nel presente grado di giudizio.

L'appello del Procuratore Federale è fondato e merita accoglimento.

Effettivamente risulta dagli atti la circostanza che la Savona FBS S.r.l. ha provveduto a pagare la prima rata prevista dal piano di rateazione del debito IRAP emesso dalla Agenzia delle Entrate in data 24.4.2015 e quindi oltre il termine del 30.3.2015 previsto dallo stesso piano di rateazione.

Si tratta, quindi, di valutare le conseguenze giuridiche di tale tardivo pagamento rispetto alle prescrizioni di cui al Titolo I, paragrafo I, lett. D), punto 6 del Com. Uff. n. 239/A del 27.4.2015 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2015/2016.

La contestata violazione dell'art. 10, comma 3, C.G.S. nel caso di specie sussiste e la decisione impugnata merita dunque di essere riformata, atteso che la circostanza del mancato pagamento entro il termine del 30.3.2015 della prima rata del debito IRAP ha effettivamente comportato la automatica ed istantanea decadenza della Savona FBS S.r.l. dal beneficio della rateazione ottenuto e, quindi, la conseguente iscrizione a nuovo ruolo dell'importo dovuto per la citata imposta, interessi e sanzioni in misura piena, secondo quanto espressamente disposto dall'art. 3-bis del d. lgs. n. 462/97.

Ne consegue che il pagamento tardivamente effettuato in data 24.4.2015 è intervenuto quando la Savona FBS S.r.l., ai sensi e per gli effetti della citata disposizione normativa, era già decaduta dal beneficio della rateazione, sicchè la Società deferita, contrariamente a quanto affermato dalla decisione impugnata, non ha tempestivamente pagato le rate scadute del debito IRAP al 30.4.2015, né ha dunque correttamente ottemperato alle prescrizioni di cui al Titolo I, paragrafo I, lett. D), punto 6 del Com. Uff. n. 239/A del 27.4.2015.

Appaiono infine congrue le sanzioni richieste dal Procuratore Federale, anche alla luce ed in applicazione del principio di continuazione rispetto alle condotte già giudicate dal T.F.N. con la medesima decisione di cui qui si dispone, come richiesto, la parziale riforma.

Per questi motivi la C.F.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale, in riforma della decisione, infligge 1 punto di penalizzazione alla società Savona e giorni 15 di inibizione ciascuno ai sig.ri Delle Piane Aldo e Santucci Enrico.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 31 marzo 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio